



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

### COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 24 SETTEMBRE 2015

#### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 07 settembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

##### **RECLAMO n.123 della Società A.C.D. PISCOPIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.88 S.G.S. del 23.4.2015 (ammenda di € 100.00, squalifica del calciatore FIORILLO Francesco per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore CARNOVALE Michele fino al 22 APRILE 2018).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro della gara a chiarimenti;

##### RILEVA

dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara risulta che il calciatore Fiorillo Francesco ha compiuto nei suoi confronti atti di modesta violenza poggiandogli le mani sul petto;

che il calciatore Carnovale Michele si è reso responsabile di atti di violenza per aver colpito l'arbitro con un calcio alla gamba sx;

che il rapporto dell'arbitro è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento della gara;

che la squalifica inflitta al calciatore Fiorillo Francesco deve essere rideterminata in quattro giornate effettive di gara mentre le altre sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate ai fatti rispettivamente addebitati ai tesserati e alla società;

P.Q.M.

riduce a QUATTRO giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore FIORILLO Francesco;

conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

##### **RECLAMO n.131 della Società S.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D.**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 7.5.2015 (ammenda di € 500,00, squalifica dei calciatori CANDELORO Domenico Antonio e ELIA Nicola fino al 6.4.2016).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

##### CONSIDERATO

che il direttore di gara nella seduta del 7 settembre 2015 ha confermato che il calciatore Candeloro Domenico Antonio, proferendo parole ingiuriose, ha tentato di avvicinarsi al direttore di gara con fare minaccioso senza riuscirci per essere stato trattenuto- a distanza di cinque/sei metri dallo stesso – dai compagni di squadra;

che analogo comportamento ha tenuto il calciatore Elia Nicola fermato dai carabinieri prontamente intervenuti;

che la sanzione dell'ammenda è congrua ed adeguata ai fatti ascritti ai sostenitori della reclamante;

P.Q.M.

tenuto conto delle decisioni della CAF sulla effettiva afflittività della pena;

riduce al 15 SETTEMBRE 2015 la squalifica inflitta ai calciatori CANDELORO Domenico Antonio e ELIA Nicola;

conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi